

COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

Determinazione n. 3 del 02.01.2025

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZANA SRL DI ONO SAN PIETRO - CIG: B44A91B7BC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE TECNICO

L'anno duemilaventicinque il giorno due del mese gennaio,

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 23 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 19/06/2024 con il quale sono state conferite al Geom. Lorenzo Gari le funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUEL.

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

Premesso che occorre procedere all'affidamento del servizio manutenzione ordinaria della centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale situata in Località Spiazzo di Vico, per il triennio 2025-2027.

Visto il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 192 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita determinazione per la stipula del contratto indicante il fine che con la stessa si intende perseguire, il suo oggetto, la formula e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base.

Visti:

- la legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.)", cosiddetta Spendig Review, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 che testualmente recita: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. (......) (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 che reca "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) ...omissis.... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
- l'art.17, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art.50, comma 1 lettera b) la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contratte che contenga l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale;
- le ragioni di ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art.1 del D.lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto opportuno rivolgersi direttamente ad un operatore economico specializzato nel settore.

Considerato che l'importo della fornitura/servizio è inferiore alla soglia di € 140.000,00 e pertanto si ritiene opportuno procedere all'individuazione del contraente con procedura negoziata senza bando con interpello ad un solo operatore ai sensi del regolamento comunale per lavori, forniture ed i servizi in economia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 tramite Richiesta di Offerta sulla piattaforma di e-procurement della regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA.

Considerato che con procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA, è stata individuata la ditta ZANA Srl, Via Spessa n. 4, Ono San Pietro (BS), C.F./P.IVA 03378600989, istituzionalmente registrata e qualificata in SINTEL, la quale ha presentato offerta per la fornitura richiesta entro il termine ultimo stabilito.

Visto il report della procedura n. 191302836 dal quale si evince la regolarità delle operazioni svolte in via telematica, la regolarità dell'offerta presentata, relativamente alla manutenzione ordinaria della centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale.

Considerato altresì che:

• la ditta Zana Srl di Ono San Pietro, già appaltatrice negli scorsi anni per il Comune di Ceto dello stesso servizio, ha dimostrato nel tempo di eseguire gli interventi richiesti a perfetta

- regola d'arte rispettando i tempi ed i costi pattuiti, con conseguente raggiungimento di un alto grado di soddisfazione da parte dell'Ente;
- il prezzo offerto sulla piattaforma SINTEL non ha subito aumenti rispetto all'anno precedente e risulta pertanto congruo e competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, soddisfacendo le esigenze dell'Ente.

Ritenuto pertanto opportuno affidare alla ditta suddetta l'incarico in oggetto.

Preso atto che:

- è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;
- è stata verificata la regolarità della posizione propria dell'operatore economico in ordine ai pagamenti ed agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, così come desumibile dal certificato DURC emesso da INPS_prot. n. 43083995 con scadenza validità il 15/02/2025.

Preso atto che la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio ammonta ad € 12.000,00 IVA 22% compresa e ritenuto di provvedere al formale impegno di spesa.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 05/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027.

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilità monetaria).

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile".

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2025 per €. 3.660,00, nell'anno 2026 per €. 3.660,00 e nell'anno 2027 per €. 3.660,00.

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, pubblicato sulla G.U. in pari data ed in vigore dall'11/10/2012.

Dato Atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107.

Visto il Decreto Legislativo 118/2011.

Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni.

- 1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Di approvare il Report relativo alla Procedura di Affidamento Diretto gestita sul portale di eprocurement di Regione Lombardia ARCA-SINTEL, n. 191302836 e relativi allegati.
- 3. Di affidare alla ditta ZANA Srl, Via Spessa n. 4, Ono San Pietro (BS), C.F./P.IVA 03378600989, l'appalto per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale per il triennio 2025-2027.
- 4. Di dare atto che il prezzo del servizio in oggetto è stato acquisito tramite piattaforma regionale ARIA-SINTEL, come da Report di procedura n. 148162893.
- 5. Di impegnare la somma complessiva di € 10.980,00 IVA compresa ai seguenti capitoli del Bilancio 2025-2027:
 - € 3.660,00 al capitolo 11230302/1 Missione 17 Programma 1 Piano Finanziario U.1.03.02.09.004 del bilancio 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
 - € 3.660,00 al capitolo 11230302/1 Missione 17 Programma 1 Piano Finanziario U.1.03.02.09.004 del bilancio 2025/2027, esercizio 2026, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000;
 - € 3.660,00 al capitolo 11230302/1 Missione 17 Programma 1 Piano Finanziario U.1.03.02.09.004 del bilancio 2025/2027, esercizio 2027, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000
- 6. Di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del servizio e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile nell'anno 2025 per €. 3.660,00, nell'anno 2026 per €. 3.660,00 ed entro l'anno 2027 per €. 3.660,00.
- 7. Di dare atto che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sul presente provvedimento.
- 9. Di dare atto che il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della Legge 136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e di impegnarsi per quanto di competenza del Comune di Ceto, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa.
- 10. Di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
- 11. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

12. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **F.to Geom. Lorenzo Gari**

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000)

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 02.01.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Lorenzo Gari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.

L'apposizione del presente visto attesta altresì l'esito favorevole del controllo contabile previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Addì, 02.01.2025

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Matteo Tonsi

Copia della suestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Addì, 02.01.2025

L'INCARICATO PER LA PUBBLICAZIONE

F.to Guarinoni Maddalena